

Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Modificazione del 9 ottobre 1981

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale;

visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 1979 ¹⁾ e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 1980 ²⁾ su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l'interruzione della gravidanza,

decreta:

I

La legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni ³⁾ è modificata come segue:

Art. 12^{quater}

III^{bis}. Prestazioni in caso di interruzione della gravidanza

In caso d'interruzione non punibile della gravidanza a tenore dell'articolo 120 del Codice penale, le casse devono concedere almeno:

1. agli assicurati per la cura medica e i medicinali, le prestazioni di cui all'articolo 12;
2. agli assicurati per l'indennità di malattia, l'indennità giornaliera di cui all'articolo 12^{bis}.

II

¹⁾ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²⁾ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³⁾ FF 1979 II 965

²⁾ FF 1980 III 955

⁰⁾ RS 832.01

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1981

Il presidente: Butty

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1981

Il presidente: Hefti

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 20 ottobre 1981 ¹⁾

Termine di referendum: 18 gennaio 1982

Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni Modificazione del 9 ottobre 1981

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.10.1981
Date	
Data	
Seite	199-200
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 606

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.